

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2992/78 DEL CONSIGLIO**

**del 19 dicembre 1978**

**relativo alla concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, nel quadro del regolamento n. 17/64/CEE, per gli anni 1978 e 1979**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 <sup>(3)</sup>, le disposizioni della parte seconda del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3171/75 <sup>(5)</sup>, dovrebbero cessare di essere applicabili nel 1978, poiché le spese della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, per il finanziamento delle azioni comuni, dovrebbero superare l'importo degli stanziamenti annui di questa sezione;

considerando che sussiste negli Stati membri una notevole esigenza di finanziamento comunitario per taluni settori;

considerando che sembra giustificato consentire ancora temporaneamente un intervento della Comunità in questi settori;

considerando che a tal fine è particolarmente appropriato prorogare il regolamento n. 17/64/CEE;

considerando che certi problemi particolari dell'agricoltura nei paesi del Benelux potrebbero richiedere misure specifiche che non rientrano nell'attuale dispositivo del regolamento n. 17/64/CEE; che nonostante ciò è opportuno che la Comunità partecipi al finanziamento di tali misure e che è dunque necessario prevedere la possibilità di deroga a taluni disposizioni del regolamento n. 17/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70, le disposizioni della parte

seconda del regolamento n. 17/64/CEE restano applicabili per gli anni 1978 e 1979, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 16. Tali disposizioni restano ugualmente applicabili ai progetti relativi al settore della pesca costiera, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1852/78 <sup>(6)</sup> che non hanno beneficiato del concorso a causa dell'insufficienza degli stanziamenti disponibili.

2. In deroga alle condizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 18 e dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, e in deroga alla condizione secondo cui le misure da finanziare debbono assumere la forma di investimenti, le domande di concorso possono essere ammesse secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per consentire il finanziamento da parte della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia di misure particolari per far fronte ai particolari problemi dell'agricoltura nei paesi del Benelux.

3. Le domande di concorso per gli anni 1978 e 1979 devono essere inoltrate alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1979.

4. La Commissione decide su tali domande in una o più volte entro il 31 dicembre 1979.

5. Il costo totale delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, ammonta al massimo a 70 milioni di unità di conto europee.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 15 dicembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

<sup>(5)</sup> GU n. L 315 del 5. 12. 1975, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 211 del 10. 8. 1978, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. ERTL

---